

## ACCORDO ECONOMICO

Il giorno 27 del mese di novembre 2013 in Roma, presso il Ministero del Lavoro si sono incontrati:

- la Soc. DICO S.p.A. rappresentata da Andrea Simoni e da Maria Antonietta Mura (di seguito anche "la Società")
- la CONFCOMMERCIO ROMA in persona di M. Elisabetta Russo;
- la Filcams-CGIL in persona di Alessio di Labio;
- la Fisascat-CISL in persona di Mario Piovesan;
- la Uiltucs-UIL in persona di Paolo Andreani

Presente la RSA

### Premesso che

- la Società con lettera datata 26 settembre 2013, ha comunicato la necessità di ricorrere ad una riduzione del personale denunciando un esubero di n. 24 lavoratori per i motivi ivi contenuti e qui integralmente richiamati;
- le Parti si sono incontrate, durante la fase sindacale in data 17 e 23 ottobre u.s. e visti i tempi della fase sindacale, in data 7 novembre 2013, nell'impossibilità di raggiungere un accordo in tale sede, hanno convenuto di approfondire e definire la procedura avviata davanti al preposto Ufficio presso il Ministero del Lavoro;
- Il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti in data odierna;
- dopo ampia analisi e dibattito sugli strumenti da utilizzare, le parti in data odierna, hanno sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, un verbale di accordo a conclusione della sopra citata procedura di mobilità;
- ad integrazione del Verbale di Accordo citato al punto che precede, le Parti hanno convenuto quanto di seguito specificato.



Tutto quanto sopra premesso

**tra le Parti viene stipulato il seguente Accordo Economico:**

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. In accoglimento delle istanze delle OO.SS., l'azienda si dichiara disponibile, salvo accordo in sede Ministeriale, ad esaminare la possibilità di ricorrere a strumenti non traumatici e pertanto ad escludere, ove definitivamente concordato in sede ministeriale, il ricorso allo strumento della mobilità, che non sia basata sul criterio della non opposizione al licenziamento collettivo come di seguito specificato.
3. **CIGS PER CESSAZIONE PARZIALE DI ATTIVITA':**

Fatto salvo l'accordo presso il competente Ministero del Lavoro, si individua, come strumento idoneo ai fini della gestione delle problematiche occupazionali denunciate dall'azienda e qui integralmente confermate, il ricorso ad una CIGS per cessazione parziale di attività del punto vendita di Asti in cui impiegati n. 3 lavoratori. Pertanto, al fine di ridurre l'impatto sul piano sociale della chiusura del citato punto vendita, si farà ricorso alla CIGS per cessazione parziale di attività che interesserà un numero massimo di 3 lavoratori ivi impiegati.

Il ricorso alla CIGS per cessazione parziale di attività sarà attuato attraverso la sospensione a 0 ore del personale coinvolto senza ricorso a meccanismi di rotazione. La mancata rotazione del personale, così come l'individuazione di quest'ultimo, sono connessi alla cessazione del predetto punto vendita ed il conseguente coinvolgimento di tutta la forza occupazionale presente.



#### 4. **CIGS PER CRISI AZIENDALE:**

Si individua altresì, lo strumento CIGS per crisi aziendale per la gestione degli ulteriori 21 esuberanti dichiarati dalla Società in seguito al necessario ridimensionamento delle figure di coordinamento in forza della riorganizzazione dell'intera rete di vendita in Divisioni Territoriali.

La CIGS per crisi aziendale coinvolgerà un numero massimo di 21 lavoratori e sarà attuata attraverso la sospensione a 0 ore del personale senza ricorso a meccanismi di rotazione per infugibilità dei profili professionali coinvolti. L'individuazione dei dipendenti da sospendere, sarà improntata alle esigenze tecnico-organizzative connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza e nell'ambito delle professionalità indicate nella lettera di attivazione della procedura, e così distribuiti:

Unità produttiva	esuberanti
Negozio DICO di P.to S. Elpidio (FM)	1
Ispettori Capriata (AL)	5
Ispettori Castello (NA)	4
Ispettori Montelupo (FI)	5
Ispettori Roma (RM)	1
Ispettori Noale (VE)	1
Funzionari Commerciali Montelupo (FI)	2
Funzionari Commerciali Prato (PO)	1
Funzionari Commerciali Napoli (NA)	1

- a) Le parti si danno reciprocamente atto che, la data di inizio del periodo di CIGS sarà presumibilmente entro il 27 novembre 2013.
- b) Ai lavoratori collocati in CIGS, la Società anticiperà il trattamento straordinario di integrazione salariale di mese in mese spettante.

#### 5. **MOBILITA' VOLONTARIA - INCENTIVO ALL'ESODO:**

Le Parti concordano che, ai lavoratori che manifestino la non opposizione al licenziamento, l'azienda riconoscerà, oltre a quanto previsto per legge e contratto, un incentivo all'esodo pari a n.6 mensilità lorde. Per mensilità si intende l'importo riconosciuto dall'INPS a titolo di indennità di mobilità, che per il 2013 corrisponde a € 1.152,90 lordi mensili.

Tutte le somme di cui sopra, saranno riconosciute condizionatamente alla sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione individuale in sede protetta ex artt. 410 e ss. che conterrà, oltre alla non opposizione al licenziamento, la rinuncia ad eventuali diritti e rivendicazioni comunque traenti origine dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione.

L'incentivo all'esodo, così come sopra determinato, sarà riconosciuto in un'unica soluzione, unitamente alle competenze di fine rapporto e sarà imputato quota parte a titolo di incentivazione all'esodo e quota parte a titolo transattivo novativo.

6. **AFFIDAMENTI E MONITORAGGI:** La Società si impegna, incontrando le OO.SS. territoriali coinvolte dalla presente procedura, anche durante la fase di definizione della stessa, ad utilizzare i seguenti strumenti per il recupero occupazionale dei lavoratori dichiarati in esubero:

- ricollocazione prioritariamente all'interno dell'azienda anche ricorrendo allo strumento della mobilità interaziendale su base concordata;
- ricollocazione presso società del Gruppo TUO;
- formazione e riqualificazione del personale, finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie all'espletamento delle mansioni diverse;

